

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

*TRA*

Il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, Università degli Studi di Palermo”, con sede amministrativa in Via Archirafi, 22, 90123 Palermo, P.IVA 00605880822, nella persona del Direttore *pro-tempore*, Prof. Attilio Sulli, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, nel seguito denominato “DISTEM”

*e*

l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali, con sede legale in Catania, piazza Università, 2 – 95131 Catania, Codice fiscale - Partita IVA 02772010878, nella persona del Rettore *pro-tempore* dell’Università degli studi di Catania, prof. Francesco Priolo, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, nel seguito denominata “UniCT”

*PER*

**ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA RELATIVE ALL’AREA  
SOMMERSA DEL FOGLIO GEOLOGICO N. 646 SIRACUSA,  
CONVENZIONE ISPRA-REG. SICILIANA-UNICT**

*PREMESSO CHE*

1) l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), attraverso il Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia, organo cartografico ufficiale dello Stato ai sensi delle leggi 2 febbraio 1960 n. 68 e 24 maggio 1989 n. 183, e del D.P.R. 24 gennaio 1991 n. 85, ha in corso la realizzazione della Carta geologica ufficiale d’Italia alla scala 1:50.000 (CARG);

2) l'ISPRA con nota 12651 del 16/03/2021, valutata la proposta formulata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ha ammesso al finanziamento il Foglio geologico alla scala 1: 50.000 n. 646 "Siracusa" (area emersa e sommersa) e ha condiviso la scelta dell'Università degli Studi di Catania (per il tramite del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali) in qualità di partner della Convenzione per la realizzazione del Foglio geologico, Convenzione firmata dalle parti in data 06/08/2021;

3) UniCT, per il tramite del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, è l'organismo di ricerca beneficiario del suddetto progetto di investimento per un contributo complessivo di € 389.500,00 (trecentoottantanovemilacinquecento/00);

4) In base alla suddetta Convenzione, per la realizzazione delle attività relative all'area sommersa del Foglio n. 646 "Siracusa" l'UniCT si è impegnata ad avvalersi con uno specifico accordo della collaborazione del DISTEM, che possiede una consolidata esperienza nella ricerca, sia sperimentale che di laboratorio e di campo, avendo sviluppato conoscenze/tecnologie relative alla geologia marina da utilizzarsi in ambito CARG;

5) l'UniCT e il DISTEM (di seguito "le Parti") hanno un reciproco interesse ad addivenire a una collaborazione istituzionale finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni nell'ambito delle tematiche in precedenza citate, avviando uno specifico programma di studio e ricerca per la realizzazione del

rilevamento geologico dell'area sommersa del Foglio n. 646 "Siracusa";

6) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

7) con la determina n. 7/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) sono state definite condizioni e modalità per l'attuazione degli accordi di collaborazione tra enti pubblici. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'esprimersi ulteriormente sulla fattispecie in questione con atto 17/06/2015 - AG 50/2015, che trova conforto anche nella giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178), chiarisce inoltre che i limiti del ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni possono individuarsi come segue:

*a) "l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;*

*b) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;*

*c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;*

*d) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento*

*dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici".*

8) il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 5, commi 6 e 7), Parte I, Titolo II, sui principi comuni in materia di accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, che affronta in particolare il tema dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice degli appalti, stabilisce che un Accordo può essere concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

9) l'art. 158 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che, relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del Codice degli appalti si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

	a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività, e all'ISPRA, ente finanziatore del progetto CARG.	
	b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore.	
	10) considerato quanto espresso nei precedenti punti 8 e 9, il presente accordo di collaborazione scientifica è escluso dall'applicazione del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016) ed è sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.	
	11) l'Università intende avvalersi del personale, delle attrezzature e delle strutture di ricerca del DISTEM che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 10 marzo 2022, al punto 5, ha manifestato la disponibilità delle necessarie capacità e competenze, nonché delle idonee risorse;	
	<b>TUTTO CIÒ PREMESSO</b>	
	<b>SI CONCORDA QUANTO SEGUE</b>	
	<i>Articolo 1</i>	
	<i>Premesse</i>	
	1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.	
	<i>Articolo 2</i>	
	<i>Oggetto dell'Accordo</i>	
	1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione dell'attività di ricerca e studio specificata nell'Allegato tecnico (Allegato 1) al presente accordo.	
	- 5 -	

2. Tutte le attività di cui al punto precedente dovranno tener conto del quadro conoscitivo disponibile presso le Parti.

### Articolo 3

#### *Modalità di esecuzione delle attività*

1. L'UniCT si impegna a:

a) operare in sinergia con il DISTEM per l'esecuzione delle attività di ricerca secondo quanto riportato nell'Allegato tecnico al presente accordo;

b) cofinanziare le attività in programma e a mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;

c) mettere a disposizione del DISTEM la documentazione esistente relativa nonché eventuali dati e/o rilievi che si renderanno necessari nel corso delle attività oggetto del presente accordo;

d) programmare e organizzare incontri presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia.

2. Il DISTEM si impegna a:

a) operare in sinergia con l'UniCT per l'esecuzione delle attività di ricerca e studio secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente accordo;

b) mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;

c) mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità e i propri laboratori e mezzi per l'esecuzione delle indagini e per l'espletamento delle ricerche e degli studi di cui all'Allegato

tecnico;

d) operare in sinergia con UniCT per la predisposizione di metodologie e soluzioni migliorative attinenti l'oggetto dei temi di ricerca del presente accordo.

3. I responsabili scientifici del presente accordo sono tenuti ad aggiornare e collaborare costantemente con il Coordinatore del Progetto di ISPRA e il Coordinatore dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia sulle attività in corso.

4. Il ricorso a personale non strutturato e l'acquisizione di beni e servizi dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore, e nel rispetto dei principi di concorrenza partecipazione, pubblicità e non discriminazione.

#### Articolo 4

##### *Referenti e responsabili scientifici*

1. I responsabili amministrativi designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo, sono:

- per l'UniCT, Dott. Davide Coco;
- per il DISTEM, Dott.ssa Giuliarosa Amerio

2. I responsabili scientifici delle attività oggetto del presente accordo sono:

- per l'UniCT, Prof. Carmelo Monaco;
- per il DISTEM, Prof. Attilio Sulli.

3. I suddetti Referenti potranno avvalersi di collaboratori interni per l'espletamento delle attività in oggetto. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il Referente sopra individuato, dandone tempestiva

comunicazione alla controparte.

#### Articolo 5

##### *Decorrenza e durata dell'Accordo*

1. Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione e ha una durata di un anno dalla predetta data di efficacia, secondo le tempistiche individuate nella tabella relativa al cronoprogramma delle attività, contenuta nell'Allegato tecnico (Allegato 1) al presente accordo, nel rispetto della programmazione stabilita dalla convenzione ISPRA-UniCT-Autorità di Bacino Reg. Siciliana. Il completamento delle attività previste dalla suddetta programmazione sarà oggetto di un secondo accordo che sarà stipulato durante la seconda annualità della suddetta convenzione.
2. Il termine finale potrà essere prorogato su eventuale richiesta motivata di ambedue le Parti.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente accordo, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con un preavviso di 30 giorni; in tal caso è fatto salvo il rimborso forfettario delle spese già sostenute dall'Università fino alla data di comunicazione del recesso.

#### Articolo 6

##### *Programma delle attività*

1. Il programma di studi e ricerche si distingue per attività e fasi temporali, come individuate nel cronoprogramma contenuto nell'Allegato tecnico. In particolare, il DISTEM, con decorrenza dalla data determinata ai sensi del precedente art. 5, dovrà presentare

all'Università:

- a) relazione tecnico-metodologica preliminare, da trasmettere entro un mese dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
- b) relazione tecnica intermedia delle attività svolte, da trasmettere dopo sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- c) relazione tecnica finale sugli studi svolti, da trasmettere alla scadenza dell'Accordo, comprendente ogni elaborato e prodotto previsto nell'Allegato Tecnico.

#### Articolo 7

##### *Oneri finanziari*

1. Il valore complessivo dell'attività di studio e ricerca del presente accordo di collaborazione scientifica è pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00).
2. L'onere finanziario come sopra specificato risulta giustificato dall'interesse prevalente per l'UniCT di realizzazione delle attività di cui al presente accordo, che richiede lo svolgimento di specifici studi e ricerche di geologia marina, per i quali è richiesta la specifica competenza scientifica del DISTEM e che comportano una elevata incidenza di costi vivi che lo stesso DISTEM dovrà sostenere per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma.
3. I movimenti finanziari previsti nell'ambito del presente accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute. È escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno per il DISTEM.
4. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborso, lo stesso è

fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

5. L'Università provvederà a erogare a favore del DISTEM il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità previste nell'allegato 1;

6. Le erogazioni saranno effettuate sul conto di Tesoreria Unica c/o la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Palermo - c/c 00037212 IBAN IT81F0100003245515300037212 - intestato a Università degli Studi di Palermo, con indicazione di specifica causale.

#### Articolo 8

##### *Utilizzo del logo*

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare il logo del DISTE e dell'UniCT potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

2. L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

#### Articolo 9

##### *Personale - Clausola sociale*

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Si impegna inoltre ad adempiere, nell'esecuzione del presente accordo, a tutti gli obblighi derivanti dalla

legge e dai contratti collettivi di lavoro, a quelli relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ivi compresi quelli sulle assicurazioni sociali. Provvederà infine alla copertura assicurativa del proprio personale.

2. Il personale dell'UniCT e del DISTEM o altro da questi delegato, che si rechi presso ciascuna Parte per lo svolgimento delle attività relative al presente accordo, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei locali della stessa Parte.

#### Articolo 10

##### *Proprietà dei risultati*

1. I risultati delle attività svolte saranno di proprietà delle Parti e dell'ISPRA, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi se non previo accordo delle Parti.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

#### Articolo 11

##### *Informativa trattamento dati*

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

Articolo 12

*Riservatezza*

1. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare le informazioni di cui sia venuta a conoscenza o trasmesse nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, ed a trattarle con la massima riservatezza.
2. I dipendenti e/o collaboratori dovranno tutelare con la dovuta riservatezza e cautela tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente accordo.
3. Il suddetto obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato e fatto rispettare anche successivamente alla scadenza del presente accordo.

Articolo 13

*Codice etico e di comportamento*

1. Il DISTEM dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento emanato dall'Università degli Studi di Catania con D.R. n. 1166 dell'8.04.2021, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".
2. Il DISTEM si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta costituisce causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 14

*Controversie*

1. In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole

contenute nel presente accordo, le Parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.

2. In caso contrario le relative questioni dovranno essere devolute alla competenza del Foro individuato in base alla Legge.

#### Articolo 15

##### *Oneri fiscali*

1. Il presente accordo, sottoscritto con firma digitale, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

2. Le spese di bollo sono a carico del DISTEM.

Catania, lì

Per il Dipartimento di Scienze

Per l'Università degli Studi di

della Terra e del Mare -

Catania -

Il Direttore

Il Rettore

Prof. Attilio Sulli

Prof. Francesco Priolo

f.to digitalmente

f.to digitalmente